

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

– SEDE DI ROMA

(NRG 6739/2019)

**SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI CON
RICHIESTA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI
COLLEGIALI**

Per **Avv. DEBORAH LOMBARDI**, nata a Napoli il 17.8.1969, residente in Via Inghirami 11 Firenze CF LMBDRH69M57F839Q in proprio per avere la qualità di difensore nonché rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Bufalini (**C.F. BFLMRZ66L23D612I**) e dall'Avv. Catia Cantagalli (**C.F. CNTCTA76C56H501M**) in virtù di mandato a margine del presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo in Via Ugo De Carolis 34/B ROMA i quali difensori **dichiarano ai sensi dell'art. 176 II° Co. Cpc di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di FAX: 055-29.07.45 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: *maurizio.bufalini@firenze.pecavvocati.it***

- ricorrente -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *protempore*, C.F. 80185250588, con sede in Viale Trastevere n. 76 ROMA;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *protempore*, C.F.

80185250588, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi, n. 12, ROMA;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**, in persona del Dirigente pro tempore C.F.: 80018500829, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi, n. 12, ROMA

- resistenti -

NEI CONFRONTI DI

- Sig.ra **TROCINO RITA**, residente in Via G. Cavalcanti n. 38
FIRENZE- 50133 -

- Sig.ra **ANDREI SIMONA**, residente in Via G. Marconi n. 38
FIRENZE – 50131 -

- controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ED AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE CON RISERVA,

1) del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017 del MIUR, pubblicato in GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 90 del 24.11.2017 con cui è stato bandito il *“corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali”* (Doc.1);

2) Del Decreto 3 agosto 2017 n. 138 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

con cui è stato adottato Regolamento sulle *modalità di svolgimento delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*” (Doc.2);

3) del Provvedimento del 25.1.2019 con cui la Commissione del corso-concorso e le 37 Sottocommissioni esaminatrici, in seduta plenaria, hanno definito e approvato la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta (Doc.3);

4) del Provvedimento del 19.3.2019 con cui la Sottocommissione n. 20 ha corretto e valutato la prova scritta della ricorrente con assegnazione del punteggio complessivo di 65,25/100 (Doc.4), ivi compresa la scheda di valutazione della prova (Doc.5);

5) del Decreto del Capo Dipartimento del MIUR del 27.3.2019 n. 395 che non ammette la ricorrente alla prova orale e dell'allegato elenco dei candidati ammessi alla prova orale **nella parte in cui non include la ricorrente** (Doc.6);

6) del Verbale d'aula della prova scritta del 18.10.2018 (Doc.30);

7) del Decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 2080 del 31.12.2018 recante istituzione delle Sottocommissioni nella parte in cui nomina componenti in situazioni di incompatibilità (Doc.43);

8) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso

**NONCHE' CON IL PRESENTE ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI
PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE**

DELL'EFFICACIA ED AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE

CON RISERVA,

9) della Nota 17.7.2019 n. 32565 del MIUR (Doc.51) recante l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale con attribuzione del punteggio ai titoli **nella parte in cui non include la ricorrente** (Doc.52).

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe ed ha chiesto l'annullamento degli stessi previa sospensione dell'efficacia *in parte qua* ed ammissione con riserva all'orale, per i seguenti **MOTIVI** qui di seguito sinteticamente riportati.

1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO e DEGLI ARTT. 3 e 97 COST.

La ricorrente è stata **arbitrariamente e immotivatamente INTERROTTA PER TRE VOLTE** dall'incaricata della vigilanza durante lo svolgimento della prova scritta con conseguente riduzione del tempo della prova di circa 8/10 minuti rispetto al tempo assegnato di 150 minuti, con conseguente disparità di trattamento tra i partecipanti alla prova concorsuale.

E infatti l'incaricata della sorveglianza ha impedito all'Avv. Lombardi di svolgere il proprio elaborato per tre volte con i seguenti dichiarati motivi:

- 1) fornire raccomandazioni non richieste sull'utilizzo della postazione di PC e spiegazioni sulle indicazioni fornite dal MIUR per l'utilizzo del programma software;
- 2) analizzare gli otturatori auricolari fino a quel momento indossati dalla ricorrente al fine di verificare che non celassero *microchip*;
- 3) controllare i testi normativi posizionati sul banco della ricorrente benché fossero stati già ispezionati e ammessi prima dell'inizio della prova e benché non venissero utilizzati dalla ricorrente (v. scambio di *whatsapp* del 18.10.2018 ore 19,06 Lombardi – Iannalfo Doc.9).

Si precisa che le interruzioni sono avvenute a distanza di tempo l'una dall'altra e quando la ricorrente aveva recuperato la concentrazione e ricominciato a scrivere.

2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 400 COMMI 9, 10, 11 D.LGVO 16.4.1994 n. 297 (T.U. ISTRUZIONE).

La Commissione esaminatrice nell'attribuire i punteggi ai quesiti a risposta aperta e a quelli a risposta chiusa (Lingua straniera) **NON HA OPERATO UNA VALUTAZIONE CONGIUNTA E COMPLESSIVA** delle due prove ma ha frazionato illegittimamente le stesse assegnando i punteggi di 47,25/80 e di 18/20 (totale prova 65,25/100v. Docc. 5 e 10) quando la ricorrente aveva conseguito la media di 75/100 e il punteggio minimo di 60/100 in ciascuna prova, con conseguente diritto ad essere ammessa alla prova orale.

3. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI. ECCESSO

DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

La Commissione esaminatrice **HA SEPARATO** il momento **DELL'ESAME/VALUTAZIONE** della prova scritta da quello della **CORREZIONE E DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO** giacché la correzione dei compiti è stata compiuta a distanza di tempo dalla lettura degli elaborati da **due sottocommissioni** peraltro in composizione diversa (v. Docc. 4 e 11).

4. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI.

La Sottocommissione n. 20 ha dedicato alla lettura di ciascun elaborato, alla discussione, alla decisione dei singoli punteggi da attribuire nelle diverse griglie di riferimento ed alla compilazione della articolata e complessa griglia di correzione delle prove scritte della ricorrente il tempo assolutamente esiguo di circa 15 minuti (3 minuti a Quesito v. Doc.4).

Non occorre spendere molte parole per evidenziare che **il tempo di 3 minuti a quesito** è forse a malapena sufficiente a discutere, deliberare, trascrivere i voti assegnati collegialmente dalla Commissione per ciascun Indicatore della Griglia di correzione e per ciascun quesito e

non anche per la previa presa visione, discussione di ciascun elaborato e deliberazione dei singoli voti da inserire in tutte le celle della griglia di valutazione.

Il tempo di dichiarata correzione, quindi, si appalesa manifestamente **ILLOGICO ED IRRAGIONEVOLE COSÌ DA DIVENTARE SINDACABILE** da parte del Giudice amministrativo come confermato dalla giurisprudenza richiamata dallo stesso MIUR nella memoria depositata.

A ciò si aggiunga che la Commissione esaminatrice in seduta plenaria e la stessa Sottocommissione n. 20 **si erano autoimposti** per la correzione dei compiti il tempo di 30 minuti (v. Docc.3 e 11).

5. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ' TRA ATTI e MANIFESTA ILLOGICITA'. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 13 I° CO. Lett. C) DECRETO 3.8.2017 N. 138.

La Commissione esaminatrice ha impiegato in sede di correzione delle prove scritte **UNA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIVERSA** da quella stabilita da tutte le commissioni nella seduta plenaria del 25.1.2019 poiché riporta indicatori contenutisticamente diversi (v. Doc.5) da quelli adottati in sede di seduta plenaria (v. Doc.3).

6. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

La Commissione esaminatrice ha impiegato in sede di correzione delle prove scritte della ricorrente una **griglia di correzione** (peraltro diversa da quella stabilita in sede di seduta plenaria) che risulta **MANCHEVOLE DEI DESCRITTORI SPECIFICI** (ovvero valutazione specifica del voto/punteggio) per ciascun Indicatore all'interno della scala di riferimento riportata nella Griglia utilizzata, in cui lo stesso punto ha un peso diverso **PER OGNI SINGOLA SCALA DI RIFERIMENTO** applicata, con conseguente arbitrarietà e inattendibilità della valutazione finale (v. Docc. 3 e 5).

7. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

La disparità di trattamento viene ravvisata in vari momenti della procedura concorsuale. A titolo esemplificativo si ribadisce che:

- 1) i candidati residenti in Sardegna stante il rinvio della data della prova scritta per tale regione hanno avuto a disposizione **UN TEMPO MAGGIORE** (due mesi) **PER LA MEMORIZZAZIONE** della griglia di valutazione delle prove e delle fonti bibliografiche per la prova in lingua ivi riportate che è stata invero pubblicata il giorno prima della prova scritta (17.10.2018);
- 2) alcuni candidati hanno beneficiato di **TEMPI DI CORREZIONE DI DURATA MAGGIORE** dei 30 minuti predeterminati (v. Sottocommissione n. 37 che ha dedicato 72 minuti alla correzione di ogni prova Doc.13);

3) alcuni candidati hanno beneficiato della **RIVALUTAZIONE DEGLI SCRITTI IN RAGIONE DEL VOTO OTTENUTO NELLA PROVA IN LINGUA** (v. Sottocommissione n. 30 che ha proceduto alla rilettura e rivalutazione dei compiti in considerazione del voto ottenuto nella prova di lingua (v. Doc.14).

8. ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, INCONGRUA, INADEGUATA e PERPLESSA.

La Commissione esaminatrice ha effettuato una **lettura assolutamente superficiale** degli elaborati scritti della ricorrente solo che si consideri l'elevato punteggio (9/10) da quest'ultima conseguito nelle prove assoggettate a valutazione automatica (prova preselettiva e prova in lingua) e i pareri *pro-veritate* prodotti che hanno confermato che il compito avrebbe meritato un punteggio certamente superiore alla soglia minima di 70/100 (v. Docc.16-17).

9. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 16 DECRETO MIUR 3.8.2017 N. 138, ART. 35 III° CO. Lett. E) D.LGVO 30.3.2001 N. 165, ART. 9 II° CO. DPR 9.5.1994 N. 487. ILLEGITTIMITA' DELLA COMMISSIONE DEL CORSO-CONCORSO PER INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI.

Con il Decreto direttoriale del 31.12.2018 (Doc.43) il MIUR ha nominato il Dr. Angelo Francesco Marcucci, la Dr.ssa Elisabetta Davoli e la Dr.ssa Francesca Busceti quali componenti delle Sottocommissioni nn. 12, 11 e 18 benché tali soggetti si trovassero in una situazione d'incompatibilità per ricoprire il primo la carica politica di sindaco (v.

Docc.46-47) e per avere svolto le altre corsi di formazione per dirigenti scolastici (v. Docc.44-45).

La difesa del MIUR si è limitata alla produzione in giudizio delle **autocertificazioni contrastanti con gli atti pubblici sottoscritti dai presenti** (v. dichiarazione DS Rizzi e relativo verbale del CDI del 5.3.2019 e dichiarazione del Sindaco Marcucci e verbale della seduta della Giunta comunale di Alvignano che attestano orari di uscita diversi) **e/o da autocertificazioni sfornito del benché minimo principio di prova.**

La presenza di tali membri ha reso pertanto illegittimo l'operato della Commissione quale collegio perfetto nella parte in cui ha fissato nella seduta plenaria del 25.1.2019 i criteri di valutazione delle prove scritte, con conseguente illegittimità a cascata dell'operato di tutte le commissioni esaminatrici (Doc.3).

10. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 20 DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.LGVO 7.3.2005 N. 82), DEL DPCM 3.12.2013, DEL DPCM 13.11.2014 e DELLE LINEE GUIDA AGID SULLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI.

Il documento informatico contenente la Griglia di valutazione della prova scritta della ricorrente (Doc.5) **È PRIVO DEI METADATI**, è stato creato con il codice fiscale della ricorrente, **NON CONTIENE LA TRACCIATURA** di tutte le operazioni compiute e risulta essere **UN PDF CORROTTO** e probabilmente manomesso così come

accertato dalle perizie informatiche del 7.6.2019 e del 24.6.2019 depositate (v. Docc.22, 29 e 34), con conseguente falsità materiale del documento e invalidità dello stesso per difetto del requisito di integrità prescritto dalla legge. Il verbale n. 7 del 19.3.2019 di valutazione/correzione della prova scritta (Doc.4) risulta invece essere un PDF creato il giorno 22.3.2019 e cioè in data diversa da quella apposta (vedi perizie informatiche prodotte). E **privo dell'operazione di rinomina, riportante il codice fiscale della ricorrente.**

11. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO, DI UGUAGLIANZA, DEL BUON ANDAMENTO E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.).

Il file PDF della griglia di valutazione della ricorrente (datato 19.3.2019 v. Doc.5) è stato creato con il “*nome file*” attualmente visualizzato ovvero il codice fiscale della stessa Lombardi Deborah anziché con il codice alfanumerico inizialmente assegnato e **non riporta alcuna operazione di rinomina nello ‘storico’ del file**, con conseguente violazione del principio dell’anonimato.

Indipendentemente dalla spiegazione dettagliata fornita da CINECA nel comunicato stampa del 18.6.2019 **NEI FATTI E NEL CASO DE QUO IL SISTEMA DI PROTEZIONE DELL'ANONIMATO E/O LA TRACCIATURA DELL'OPERAZIONE DI RINOMINA NON HA FUNZIONATO.** In dispregio a quanto dichiarato dallo stesso CINECA e prescritto dalla normativa vigente in materia (Codice

dell'Amministrazione Digitale (d.lgvo 7.3.2005 n. 82), DPCM 3.12.2013, DPCM 13.11.2014 e Linee guida AGID sulla conservazione dei documenti informati).

12. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DI BUON ANDAMENTO, DI IMPARZIALITÀ, DI EFFICIENZA E DI TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.).

I **FILES CARICATI** nel sistema telematico inerenti i verbali n. 6-12 dei lavori di correzione degli elaborati da parte della sottocommissione n. 20 risultano essere **STATI CREATI TUTTI IN DATA 22 MARZO 2019** dalle ore 20.12 alle ore 20.29, anche quelli relativi ai lavori di correzione dei giorni 23 e 24 marzo 2019, anziché nelle date riportate sul verbale stesso (18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 marzo 2019 v. perizie informatiche Docc. 22, 29 e 34).

Nei verbali delle sedute della Commissione tutti i membri hanno dichiarato e sottoscritto di aver iniziato i lavori alle ore 8.00 e di **AVERLI TERMINATI ALLE ORE 21:00 senza alcuna pausa e/o interruzione di sorta** quando, al contrario, il Presidente della Commissione Ing. Beltrame, dopo averne **discusso** e **concordato** con gli altri commissari, ha **predisposto** ed **inviato** di volta in volta dalla webmail dell'Università di Genova a tutti i componenti della Commissione ed alla direzione generale del personale, **PRIMA DELLA CHIUSURA DEI LAVORI**, una mail in cui dava atto di aver concordato con i commissari il giorno e l'ora della successiva

convocazione nonché l'ordine del giorno della stessa convocazione, con conseguente falsità ideologica dei verbali della commissione che costituiscono atto pubblico e che non riportano tali attività (v. Docc. 4 e 35-39).

13. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNICITA' ED IMMUTABILITA' DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NONCHE' DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA CONCORSUALE. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. FALSO IDEOLOGICO.

Le prove scritte della ricorrente sono state oggetto di *“doppia lettura con relativa valutazione”* da parte della Sottocommissione n. 20 in una **composizione totalmente differente** da quella con cui la Sottocommissione n. 20 ha poi attribuito alle stesse prove scritte il punteggio/voto con una **scissione e separazione di attività e di funzioni all'interno dello stesso procedimento valutativo della prova** (v. Docc. 11 e 23-27) che si appalesa illegittima per violazione del principio secondo cui la commissione opera quale collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti.

Si precisa che **la sottocommissione** in seconda composizione non ha modificato i criteri deliberati dalla sottocommissione stessa con verbale n. 1 del 6.2.2019 (Doc.23) e, ciò nonostante, **HA OPERATO IN MANIERA DIFFORME DA QUANTO DELIBERATO** e, inoltre,

da quanto concordato dalla commissione in seduta plenaria.

14. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO e DEGLI ARTT. 3 e 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DI BUON ANDAMENTO, DI IMPARZIALITÀ, DI EFFICIENZA E DI TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.).

Nel pieno dello svolgimento della prova scritta tenutasi la ricorrente ha subito ben tre interruzioni della prova del tutto ingiustificate ed arbitrarie da parte dell'incaricata della vigilanza di cui il verbale d'aula (Doc.30) non dà atto con conseguente falsità ideologica del verbale stesso in quanto atto pubblico.

* * * * *

2. IL MIUR NON HA CONTESTATO ALCUNO DEI FATTI ALLEGATI E DEDOTTI DALLA RICORRENTE con il ricorso

introdotto e con il primo ricorso per motivi aggiunti a fondamento delle censure formulate.

I fatti dedotti dalla ricorrente debbono pertanto ritenersi **PACIFICI e INCONTROVERSI** perché non contestati.

* * * * *

3. In data 17.7.2019 il MIUR ha pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato le prova orale con attribuzione del punteggio ai titoli di ciascun candidato (Docc.51-52).

Si rende pertanto necessario impugnare con i motivi aggiunti tale elenco **nella parte in cui non ricomprende la ricorrente.**

DIRITTO

1. ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEGLI ATTI IMPUGNATI PER I MOTIVI DI CUI AL RICORSO INTRODUTTIVO E AL PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI.

1.1. I provvedimenti oggi impugnati con i presenti motivi aggiunti sono atti conseguenti ai provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti giacché si tratta della 'graduatoria' dei candidati che hanno superato la prova orale del concorso che il MIUR ha adottato a seguito del completamento delle prove orali.

* * * * *

1.2. Con il presente ricorso l'odierna ricorrente deduce pertanto l'illegittimità dei predetti provvedimenti **per illegittimità derivata** rinviando espressamente ai motivi di impugnazione formulati con il ricorso principale e con il primo ricorso per motivi aggiunti che costituiscono, quindi, parte integrante del presente atto da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti e dal cui accoglimento consegue la illegittimità in via derivata degli atti oggi impugnati.

* * * * *

2. Con i propri scritti difensionali l'odierna ricorrente **non ha formulato motivi di censura relativi ai profili di illegittimità** per i quali il MIUR ha predisposto e depositato la memoria di costituzione nel presente procedimento.

Per l'esattezza, l'Avv. Lombardi non ha sollevato contestazione alcuna

in ordine a: l'orario di inizio (“mancata contestualità”) delle prove scritte nelle diverse sedi di esame, l'illegittimità del punteggio previsto per il superamento della prova scritta pari a 70/100 anziché 60/100, il malfunzionamento del sistema informatico (conferma e procedi, copia e incolla etc), la disparità di trattamento in merito alla consultazione dei testi di legge, il diverso livello di difficoltà dei quesiti in lingua straniera e/o la presenza nei quesiti della prova scritta di “*studi di caso*”, i criteri di abbinamento delle prove alle commissioni esaminatrici, l'illegittimità del “*solo voto numerico*”, delle commissioni esaminatrici, la teorica composizione e le norme comportamentali da seguire della commissione (ma bensì il modo in cui concretamente la sottocommissione n. 20 ha operato nella duplice composizione), la violazione del principio dell'anonimato per i motivi indicati dal MIUR (procedura CINECA) avendo la ricorrente contestato le modalità concrete e fattuali con cui risulta la Sottocommissione n. 20 ha operato.

La disparità di trattamento tra candidati della Regione Sardegna e gli altri candidati è stata denunciata dalla odierna ricorrente **in termini completamente diversi** da quelli oggi prospettati dal MIUR giacché la ricorrente ha evidenziato il maggior tempo (oltre due mesi) di cui i candidati della Regione Sardegna hanno fruito per lo studio, l'esame e la memorizzazione della griglia di valutazione della prova e delle fonti bibliografiche della prova in lingue, come già ampiamente dedotto.

Si ribadisce che in tema di ingiustificata disparità di trattamento la ricorrente ha eccepito e provato **FATTI ULTERIORI E DIVERSI** da

quelli contestati dal MIUR (tempo maggiore di correzione; rivalutazione della prova per il punteggio conseguito nella prova in lingua etc).

Le deduzioni difensive del MIUR sono allora del tutto ultronee e irrilevanti in quanto RIFERITE AD ALTRI RICORSI.

* * * * *

SULL'ISTANZA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

SUL FUMUS BONI IURIS

1. Quanto al *fumus boni iuris*, non si può che rinviare ai singoli motivi di impugnazione dedotti con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, che si appalesano quantomeno “*meritevoli di approfondimento*”, tenuto conto in particolar modo dei pareri *pro-veritate* e delle perizie informatiche prodotti (Docc. 16, 17, 22, 29, 34).

Il tutto come risulta confermato ed avvalorato dalla giurisprudenza conforme del Consiglio di Stato (CONS. STATO Sez. VI Decreto 5.3.2019 n. 1138; CONS. STATO Sez. VI Decreto 4.3.2019 n. 1131; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 176; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 175; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 111; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 110; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 109).

* * * * *

SUL PERICULUM IN MORA

1. Quanto al *periculum*, si rileva che con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti l'odierna ricorrente **ha chiesto l'annullamento non**

dell'intera procedura concorsuale ma **SOLO DEL GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE** espresso dalla Sottocommissione esaminatrice n. 20 **per specifici profili di illegittimità** che hanno inficiato lo svolgimento concreto della prova scritta e **L'OPERATO DELLA SOTTOCOMMISSIONE N. 20** che ha corretto i compiti dell'Avv. Lombardi.

* * * * *

2. Le prove orali dell'intera procedura concorsuale sono ormai **terminate** ed il MIUR ha pubblicato il 17.7.2019 l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale con attribuzione del punteggio ai titoli dei singoli candidati (v. Docc.51-52).

Non è dato quindi ravvisare come ancora attuale l'interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale richiamato dall'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3514/2019 atteso che la procedura è già conclusa.

Nel bilanciamento di tutti gli interessi in conflitto non sussiste più quello ritenuto preminente dal Consiglio di Stato e diretto alla conclusione della prova orale.

* * * * *

3. A favore dei ricorrenti, e nel bilanciamento degli interessi in conflitto, la costante e pacifica giurisprudenza del TAR e del CONSIGLIO DI STATO ha ritenuto sussistente **un DANNO NON RIPARABILE** derivante dalla esclusione dei ricorrenti candidati **alle prove** ed ha precisato che di converso dalla loro ammissione con

riserva non deriva in concreto un pregiudizio per l'amministrazione (tra le moltissime, CONS. STATO Sez. VI, 18 gennaio 2019 n. 176; CONS. STATO Sez. VI, 18 gennaio 2019 n. 175; CONS. STATO Sez. VI, 17 gennaio 2019 n. 111; CONS. STATO Sez. VI, 17 gennaio 2019 n. 110; CONS. STATO Sez. VI, 17 gennaio 2019 n. 109; CONS. STATO Sez. VI, 21 dicembre 2018 n. 6291; CONS. STATO Sez. VI, 17 dicembre 2018 n. 6154; CONS. STATO Sez. VI, 11 dicembre 2018 n. 6003; CONS. STATO Sez. VI, 11 giugno 2018 n. 2629; TAR LAZIO ROMA Decreto 2 marzo 2019 n. 1460).

* * * * *

4. A fronte della conclusione della procedura concorsuale e nelle more del processo le *esigenze* della ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante **l'indizione di una sessione suppletiva della prova orale e l'ammissione alla stessa con riserva** come è già avvenuto dopo la conclusione della prova scritta del concorso (v. CONS. STATO Sez. VI Decreto 5.3.2019 n. 1138; CONS. STATO Sez. VI Decreto 4.3.2019 n. 1131; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 176; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 175; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 111; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 110; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 109).

* * * * *

5. Può essere opportuno ribadire che l'interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale in vista dell'affidamento degli incarichi di dirigenza scolastica con decorrenza dal 1.9.2019 **risulta**

oggi pienamente salvaguardato e soddisfatto dall'Ordinanza 12.7.2019 n. 3514 del Consiglio di Stato che – come ben noto – ha sospeso l'esecutività della sentenza 3.7.2019 n. 8670 del TAR LAZIO e, conseguentemente, ha consentito la conclusione della procedura concorsuale. Detta Ordinanza, quindi, NON PUO' PIU' ESSERE DI IMPEDIMENTO ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA CAUTELARE PROPOSTA.

A fronte della conclusione della procedura concorsuale, non sussiste (più) alcun interesse contrapposto del MIUR idoneo a sacrificare quello del privato e tale ad impedire l'ammissione della ricorrente (con riserva) alla prova orale e in caso di superamento della prova l'inserimento a pettine nella graduatoria dei vincitori del concorso.

* * * * *

6. Si evidenzia che in forza di provvedimenti cautelari interinali del TAR e/o del Consiglio di Stato **ben oltre 700 candidati hanno già avuto la possibilità di accedere alle prove scritte e/o orali** e di questi ben risultano inseriti nella graduatoria di merito.

P.Q.M.

Si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale Voglia:

1) in via preliminare, **sospendere** i provvedimenti impugnati *IN PARTE QUA* e **ordinare l'ammissione** con riserva della ricorrente **alla prova orale** con statuizione dell'obbligo dell'Amministrazione di predisporre una sessione suppletiva della prova;

2) **nel merito**, accogliere il ricorso e i motivi aggiunti e per l'effetto **annullare** *IN PARTE QUA* i provvedimenti impugnati e **disporre** l'obbligo dell'amministrazione di procedere alla correzione delle prove scritte della ricorrente con valutazione unitaria e quindi attribuendo il punteggio dei Quesiti a risposta aperta e di quelli a risposta chiusa (Lingua Straniera) complessivamente considerati secondo la media dei punteggi totali riportati sulla base di un denominatore comune **oppure disporre** che la prova scritta sia riesaminata e rivalutata da diversa Commissione **oppure disporre** che la prova scritta venga nuovamente somministrata alla ricorrente.

Vittoria di Spese e Compensi professionali ex DM 10.3.2014 n. 55.

Si chiede l'audizione personale dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio.

Si deposita seguendo la numerazione degli atti già depositati:

51) Nota MIUR del 17.7.2019 n. 32565

52) Elenco dei candidati che hanno superato la prova orale

Ai fini del DPR 30.5.2002 n. 115 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che trattandosi di Pubblico Impiego il contributo unificato dovuto è pari ad €. 325,00.

Firenze-Roma, li 26 luglio 2019

Avv. Deborah Lombardi

Avv. Maurizio Bufalini

Avv. Catia Cantagalli

**ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE
PER PUBBLICI RECLAMI EX ART. 41 IV° CO. CPA**

Ill.mo Sig. Presidente,

I sottoscritti Avv. Maurizio Bufalini e Avv. Catia Cantagalli in qualità di difensori di **Avv. DEBORAH LOMBARDI** in virtù di mandato a margine del ricorso

PREMESSO CHE

- Appare opportuno notificare anche il ricorso per motivi aggiunti a tutti coloro che risultano utilmente inseriti nell'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale ai fini della piena integrità del contraddittorio;
- E' particolarmente difficoltoso reperire gli indirizzi di tutti i controinteressati attualmente inseriti nell'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale in ragione dell'elevato numero degli stessi.

CHIEDONO

l'autorizzazione alla **notificazione del ricorso per motivi aggiunti** a tutti i controinteressati attualmente inseriti nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale **per pubblici proclami** e segnatamente mediante la pubblicazione sul sito WEB dell'intimata Amministrazione con indicazione delle relative modalità.

Con osservanza.

Firenze-Roma, lì 26 luglio 2019

Avv. Deborah Lombardi

Avv. Maurizio Bufalini

Avv. Catia Cantagalli

Il presente atto è dichiarato dall'Avv. Maurizio Bufalini, che a tal fine lo ha sottoscritto, conforme all'originale trasmesso via fax al codifensore Avv. Catia Cantagalli che pure lo sottoscrive ai sensi e per gli effetti della legge 7.6.1993 n. 183.

Firenze-Roma, lì 26 luglio 2019

Avv. Deborah Lombardi

Avv. Maurizio Bufalini

Avv. Catia Cantagalli